



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 16/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 09.01.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 06.05.2013, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.848,98, di cui € 25,84 per “*commissioni accessorie*”, € 258,75 per “*commissioni finanziarie*”, € 1.219,85 per “*commissioni di mediazione*”, € 110,75 per “*costi assicurativi rischio vita*” ed € 233,80 per “*spese contrattuali e di istruttoria*”. Chiede, inoltre, gli interessi legali dal giorno del reclamo e la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che “*codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa*”.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione, della somma di € 137,17 a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito, calcolata in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata, come previsto dall'art. XI) del contratto. Rappresenta la disponibilità, già manifestata in sede di riscontro al reclamo, a rimborsare l'ulteriore importo di € 25,84, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, tenendo conto di 69 rate residue. Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle commissioni dell'istituto mandante e la non rimborsabilità delle “*commissioni di accensione del finanziamento*”, in quanto “*chiaramente up front*”, come si evince dalla descrizione delle attività presente in contratto. Precisa, in particolare, che la locuzione di “*esecuzione del contratto*” non sarebbe suscettibile di “*evocare un'attività diversa da quella up front*” e che l'attività di archiviazione della documentazione non



sarebbe rapportata alla durata del prestito, in quanto la legislazione vigente impone la conservazione della documentazione per 10 anni dopo che il rapporto si sia estinto, *“sicchè la circostanza che il mutuatario abbia anticipatamente estinto il prestito non fa venir meno né l’obbligo di conservazione né l’attività che, a tal fine, l’istituto mutuante ha prestato”*. Evidenzia la natura *up front* della provvigione percepita dall’agente, remunerativa di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento, e sottolinea di avere già rimborsato a tale titolo la somma di € 283,49, in applicazione del criterio contrattualmente stabilito. Con riferimento al premio assicurativo, eccepisce di avere ricevuto la delega, da parte della compagnia di assicurazione, a riconoscere al ricorrente l’importo di € 59,17, ottenuto calcolando *“il premio puro pagato e non goduto”* pari alla riserva matematica residua in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura, nonché del capitale residuo assicurato al netto della somma di € 50,00. Osserva che quest’ultimo importo sarebbe trattenuto dall’assicuratore a compensazione dei costi amministrativi, come indicato nel modulo di adesione, sottoscritto dal ricorrente per presa visione e nel fascicolo informativo. Fa presente, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla restituzione del premio assicurativo non goduto e la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, di registro e notifica e degli oneri erariali conseguenti all’operazione. Svolge, infine, alcune riflessioni critiche nei confronti della sentenza della Corte di Giustizia UE del settembre del 2019, che avrebbe a oggetto una fonte normativa – la direttiva n. 2008/48 – priva di efficacia diretta nell’ordinamento nazionale. Evidenzia che la normativa italiana – a differenza di quella polacca, che ha dato origine alla sentenza – assicurerebbe un *“giusto equilibrio tra ente finanziatore e consumatore”* e definisce *“granitico”* il precedente orientamento dell’ABF e dei giudici nazionali, oltre che della stessa Banca d’Italia, alla stregua del quale la formulazione dell’art. 125 *sexies* avrebbe limitato chiaramente le voci di costo rimborsabili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento agli oneri *“dovuti per la restante durata del contratto”*, cioè agli oneri continuativi e, dunque, *recurring*. Conclude che l’art. 125 *sexies* dovrebbe continuare ad essere applicato - indipendentemente dalla sentenza Lexitor - *“in sintonia con la prassi consolidata nel tempo”*, nei confronti della quale gli intermediari hanno riposto legittimo affidamento, finchè non intervega una revisione legislativa in materia.

Fa infine presente di aver provveduto a notificare, in data 06.02.2020, atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, con cui ha convenuto in giudizio il ricorrente per l’udienza indicata del 13.10.2020, al fine di ottenere dal giudice adito pronuncia di accertamento negativo dell’obbligo di corrispondere le somme dallo stesso reclamate e oggetto del presente ricorso. Chiede, pertanto, all’Arbitro di *“invitare il ricorrente ad esprimersi circa la volontà di proseguire o meno nel procedimento arbitrale in conseguenza del fatto che oggi risulta pendente un giudizio avente stesso oggetto”*. In ogni caso, dopo aver ribadito la propria disponibilità a rimborsare l’importo di € 25,84 a titolo di commissioni di gestione, oltre alla somma di € 20,00, e precisando di mettere a disposizione del ricorrente l’importo di € 59,17 a titolo di premio assicurativo non goduto, chiede di rigettare il ricorso poiché infondato ed illegittimo.

DIRITTO

In via preliminare, si rileva che nel corso della riunione del 09.06.2020 il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dall’intermediario circa la sottoposizione della controversia al Giudice di pace, ha invitato la Segreteria tecnica a richiedere al ricorrente se avesse interesse alla prosecuzione del procedimento qui instaurato. In pari data, la Segreteria



Tecnica ha inviato la suddetta richiesta al ricorrente, richiamando sul punto quanto previsto dalle *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*, secondo cui: *“Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio [...]”* (Sez. VI, par. 2). Con nota del 26.06.2020, il ricorrente ha comunicato la volontà di proseguire il procedimento ABF instaurato nei confronti dell'intermediario. Tale nota è stata trasmessa dalla Segreteria Tecnica all'intermediario in data 30.06.2020.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Tanto premesso, il Collegio rileva la natura *up front* delle Provvigioni all’intermediario, dovute al soggetto abilitato all’offerta fuori sede, e delle Spese di istruttoria e registrazione, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Quanto alla Commissione mandante, rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario, rileva che il contratto distingue, in ragione delle attività remunerate, una quota *up front* e una quota *recurring*. Reputa, pertanto, che le stesse vadano rimborsate, rispettivamente, secondo il criterio della curva degli interessi e secondo il criterio proporzionale lineare. Rileva, inoltre, la natura *recurring* sia le Commissioni di accensione, sia le Commissioni di gestione, corrispettive di attività destinate a svolgersi nel corso dell’esecuzione del rapporto. Rispetto a queste ultime, il Collegio ritiene applicabile all’intero importo il criterio contrattuale di rimborso basato sulla curva degli interessi, previsto dal contratto.

Il ricorrente chiede altresì il rimborso degli oneri assicurativi. Al riguardo il Collegio osserva che l’intermediario allega le condizioni generali di assicurazione - che il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto - in cui sono indicate la disciplina dell’estinzione anticipata e le modalità di calcolo del premio non goduto. Detti oneri vanno dunque rimborsati secondo il criterio contrattuale. L’intermediario afferma di avere ricevuto la delega dalla compagnia assicurativa a procedere al rimborso della somma di € 59,17, calcolata dalla compagnia stessa in applicazione dei criteri di calcolo sopra descritti, ma non allega alcuna documentazione a supporto del suddetto rimborso.

Tanto premesso, tenuto conto dei rimborsi di cui c’è evidenza in atti, il Collegio reputa che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il seguente prospetto:

###

durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	15
rate residue	69

TAN ▶	5,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	82,14%
- in proporzione alla quota	69,12%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	A) Comm. mandante (60%; max € 200,00) (up front)	€ 189,00	€ 155,25	€ 130,64		€ 130,64
○	A) Comm. mandante (recurring)	€ 126,00	€ 103,50	€ 87,09		€ 103,50
○	B) Comm. mand. accension (recurring)	€ 463,05	€ 380,36	€ 320,06		€ 380,36
○	C) Comm. mand. gestione (recurring)	€ 198,45	€ 163,01	€ 137,17	€ 137,17	€ 0,00
○	D) Provvigione (up front)	€ 1.367,10	€ 1.122,98	€ 944,95		€ 283,49
○	G) Istruttoria, registrazione (up front)	€ 284,62	€ 233,80	€ 196,73		€ 196,73
○	Premio assicurativo (recurring)	€ 134,82	€ 110,75	€ 93,19	€ 59,17	da rimborsare
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 1.472,69
		interessi legali				si ▼



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta di refusione delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.472,69, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS